

NORMATIVA CE

La Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Giugno 1998, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Qui di seguito è riportato un estratto della Direttiva dove si evince che **i serbatoi ASTRO**, vedi comma 3, **non sono assoggettati alla Normativa CE** in quanto componenti non in movimento bensì statici.

Articolo 1

Comma 1

La presente direttiva si applica alle macchine e ne stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute, quali definiti nell'allegato 1. Essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato.

Ai fini della presente direttiva s'intende per :

« *macchina* » :

- un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.
- un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
- un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, immessa sul mercato per essere montata su una macchina, o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o di un utensile.

« *componente di sicurezza* » :

- un componente, purchè non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette su mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

Comma 3

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva :

- le macchine la cui fonte di energia sia la forza umana diretta fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il sollevamento di carichi,
- le macchine per uso medico utilizzate direttamente sul paziente,
- i materiali specifici per i parchi divertimenti,
- le caldaie a vapore e i recipienti in pressione,
- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose possono provocare un'emissione di radioattività,
- le fonti radioattive incorporate in una macchina,
- le armi da fuoco,
- **i serbatoi di magazzinaggio** e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose,

- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell'industria per l'estrazione dei minerali,
- le navi marittime e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature a bordo di tali navi o unità,
- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,
- i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata dalla direttiva 85/297/CEE,
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine,
- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, e che è destinata al trasporto:
 - di persone
 - di persone e cose
 - soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzature con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno
- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.

Se per una macchina o un componente di sicurezza i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive comunitarie specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questa macchina o a questi componenti di sicurezza per questi rischi, a partire dalla messa in applicazione delle direttive specifiche.

Comma 5

Se per una macchina i rischi sono principalmente di origine elettrica, questa macchina è disciplinata esclusivamente dalla direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.